

Repertorio n. 3884-----Raccolta n. 2900-----

Esente da imposte e tasse di bollo ai sensi dell'art. 17 Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, e dell'art. 82 Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117

**ATTO RICOGNITIVO - ADOZIONE DI MODIFICHE
STATUTARIE DELLA "FONDAZIONE OPERA
DON CALABRIA – DON LUIGI PEDROLLO ETS"**
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventidue del mese di aprile.
= 22 aprile 2024 =

In Verona, nel mio studio in Via A. Saffi n. 2/d.

Avanti a me dott. Mattia Marino, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, è presente il signor:

- **RINALDI Matteo**, nato a San Bonifacio (VR) il 5 marzo 1969, domiciliato per la carica in Verona, Via San Zeno in Monte n. 23, il quale interviene al presente atto in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della **"FONDAZIONE OPERA DON CALABRIA – DON LUIGI PEDROLLO ETS"**, con sede in Verona (VR), Via San Zeno in Monte n. 23, Ente riconosciuto con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto in data 16 novembre 2004, decreto n. 158, codice fiscale 93168040231, partita I.V.A. n. 04130290234, nel prosieguo del presente atto anche semplicemente "Fondazione", iscritta con Decreto n. 416 del 22 agosto 2022 al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito anche solo "RUNTS"), ed in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2023, documento allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Detto comparente, della cui identità personale, veste e poteri di firma io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere questo atto di ricognizione della **"FONDAZIONE OPERA DON CALABRIA - DON LUIGI PEDROLLO ETS"**, con il quale, viene adottate delle modifiche statutarie.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio ricevo le dichiarazioni del comparente il quale, mi premette che:

1) il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha ritenuto necessario, per il miglior proseguimento delle finalità istituzionale, in conformità alla disciplina prevista per gli enti iscritti al RUNTS, procedere ad alcune modifiche statutarie dello statuto vigente della **"FONDAZIONE OPERA DON CALABRIA - DON LUIGI PEDROLLO ETS"** al fine di dotare la Fondazione di una struttura, sia a livello organico che logistico, più ampia e complessa, proponendo una nuova formulazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, e 16 dello Statuto;

2) in data 21 dicembre 2023, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con la presenza di tutti i suoi membri, che, all'unanimità, ha approvato una serie di modifiche statutarie proposte, come risulta dal verbale della predetta seduta che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, previa dispensa avutane dal comparente dal darne lettura, ed ha autorizzato il Presidente don Valdecir TRESSOLDI o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente fratel Matteo RINALDI, a riferire e far risultare da pubblico atto notarile il contenuto della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato le modifiche allo statuto, con esplicita delega conferita in via disgiunta al Presidente ed al Vice Presidente in tal senso e per l'introduzione di ogni elemento ritenuto opportuno o necessario;

3) in data 26 marzo 2024, si è riunito il Consiglio Generale della "Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria", ente fondatore, il quale, alla luce della richiesta presentata dal Presidente della Fondazione don Valdecir TRESSOLDI in data 22 dicembre 2023, ha approvato – ai

REGISTRATO
ALL'UFFICIO DELLE
ENTRATE DI VERONA
il 8 maggio 2024
n. 14562
Serie 1T
€. 200,00

sensi di quanto previsto dall'art. 9 del vigente statuto – la bozza del nuovo testo di statuto, così come modificato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 21 dicembre 2023, come da verbale stesso che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, previa dispensa avutane dal comparente dal darne lettura, precisando che l'art. 8.1 dovrà essere così articolato:

"8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, incluso il Presidente, comunque in numero dispari, nominati dalla Congregazione fondatrice e per essa dal Consiglio Generale con apposita delibera, la maggioranza dei quali religiosi appartenenti alla medesima Congregazione. Agli amministratori nominati si applica l'articolo 2382 codice civile e una volta nominati devono porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 d.lgs 117/2017."

Tutto ciò premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente, in forza della delega conferita allo stesso dal verbale del Consiglio di Amministrazione sopracitato, mi presenta il nuovo testo di statuto, con le modifiche approvate, all'unanimità, dall'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come previsto dall'articolo 9 dello statuto vigente, e concordate con il Consiglio Generale della "Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria", ente fondatore che ha espresso il proprio parere favorevole, come meglio descritto in premessa, che di seguito si riporta per esteso.

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita per volontà della "Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria" ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con sede in Verona, via San Zeno in Monte n. 23 (di seguito anche Congregazione o Congregazione fondatrice o socio fondatore), una fondazione sotto la denominazione di **"Centro Polifunzionale Don Calabria Fondazione ETS"** ai sensi del d.lgs 117/2017, avente le caratteristiche di ente del terzo settore (E.T.S.). E' obbligatorio l'uso della indicazione "ente del terzo settore" o dell'acronimo E.T.S. negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione della persona e del suo valore, in conformità al carisma di San Giovanni Calabria.

ART. 2 - SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede legale in Verona, via San Zeno in Monte n. 23 e sede operativa in Verona, via San Marco n. 121. Potranno essere costituite altrove altre sedi operative mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere vincolante della Congregazione fondatrice.

Altri uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero con parere vincolante del socio fondatore, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, le attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

2.2 La Fondazione ha carattere nazionale.

2.3 La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 3 - SCOPO

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte a promuovere ciascuna persona, con particolare attenzione alle persone con disabilità, intervenendo in modo globale sulle sue necessità, valorizzandone le attitudini e le capacità, facendo in modo che attorno alla persona si esprima

l'organizzazione dei servizi, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in modo diretto o indiretto, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, d.lgs 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità, di produzione o scambio di beni o servizi e precisamente (con riferimento alle lettere dell'articolo 5 d.lgs 117/2017):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del d.lgs 117/17;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale a nor-

ma dell'art. 5 del d.lgs 117/17.

3.2 La Fondazione, quindi, promuove servizi polifunzionali in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale, formativo, educativo-assistenziale, delle politiche attive per il lavoro.

Per quanto concerne i principi ispiratori della Fondazione il riferimento diretto è al pensiero del Padre San Giovanni Calabria ed allo spirito che sempre lo ha animato nel dare vita alle sue Opere: il completo abbandono nelle braccia della Divina Provvidenza, la testimonianza della paternità di Dio e del Suo amore per noi, la disponibilità a qualunque servizio, ma soprattutto la disponibilità a svolgere quei servizi dai quali nulla c'è umanamente da ripromettersi e la cura particolare per i poveri, i malati e i bisognosi in genere.

ART. 4 - ATTIVITA'

4.1 Per l'attuazione dei propri scopi, la Fondazione svolgerà, direttamente od indirettamente, in maniera polifunzionale, attività nei seguenti ambiti così come definiti nell'art. 5 del d. lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) e principalmente nell'ambito sanitario, socio-sanitario, sociale, formativo, educativo-assistenziale, delle politiche attive per il lavoro.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di cui ai riferimenti legislativi sopra indicati si esplicano come segue:

- a) Attività sanitarie specialistiche e riabilitative a favore delle persone con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, oltre ad interventi di prevenzione della disabilità.
- b) Attività socio sanitarie, socio assistenziali, sociali ed assistenziali in forma diurna e residenziale a favore delle persone con disabilità.
- c) Valutazione delle abilità cognitive e lavorative e inserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità e/o in situazione di disagio sociale.
- d) Attività di formazione iniziale, continua, superiore e di orientamento, anche a favore di persone con disabilità.
- e) Attività di formazione nell'ambito dell'ECM (Educazione Continua in Medicina).

4.2 La fondazione potrà altresì esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro definizione è operata da parte del Consiglio d'Amministrazione.

4.3 La fondazione può esercitare, a norma e nei limiti dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore anche attività di raccolta fondi così come definita e disciplinata.

4.4 La Fondazione potrà inoltre promuovere ogni altro tipo di attività ritenuta utile a rispondere ai bisogni dei destinatari di cui al precedente art. 3, inclusi progetti in collaborazione con enti pubblici e privati.

4.5 Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà svolgere attività di ricerca, documentazione, progettazione, sensibilizzazione e informazione in riferimento agli ambiti di interesse.

4.6 Ai fini dello svolgimento delle attività, nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà dotarsi di tutti gli strumenti e beni mobili ed immobili opportuni per lo svolgimento delle attività stesse.

4.7 Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione potrà avvalersi dei beni mobili ed immobili già destinati in questi anni alle attività descritte e condotte nelle diverse sedi operative della Congregazione fondatrice eventualmente messi a disposizione dalla Congregazione alla Fondazione a mezzo contratto di comodato d'uso gratuito modale oppure con altre modalità previste dalla normativa vigente in materia. Inoltre la Fondazione potrà avvalersi di altre strutture proprie, di proprietà o nelle disponibilità della Fondatrice o da essa gestite, da eventuali altri enti emanazione della

medesima Fondatrice, ovvero di altri enti, pubblici o privati.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione iniziale non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore, fondo di dotazione incrementabile dai conferimenti aventi tale imputazione, in denaro o beni mobili ed immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo o dalla stessa acquistati e destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o privati, per atti inter vivos o mortis causa, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dagli accantonamenti delle rendite e del fondo di gestione destinati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici.

5.2 Il patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ART. 6 - FONDO DI GESTIONE

6.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o ad incrementare il patrimonio;
- c) da contributi dello Stato, enti territoriali o altri enti pubblici e/o privati;
- d) dai proventi delle attività di interesse generale, strumentali o di raccolta fondi e ogni altro provento ammesso ai sensi del d. lgs 117/2017;
- e) dai proventi derivanti dalle attività indicate nel precedente art. 4

ART. 7 - ORGANI E FUNZIONI

7.1 Sono Organi e cariche della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di controllo;
- d) il Comitato consultivo se nominato

Vi saranno inoltre:

- a) il Direttore Generale se nominato;
- b) il Consiglio di Direzione della sede operativa;
- c) il Presidente della sede operativa ;
- d) il Direttore della sede operativa.

Resta inteso che tutti i componenti dei predetti organi e/o cariche della Fondazione saranno tenuti al pieno rispetto del seguente "modus operandi": il "Centro Polifunzionale Don Calabria Fondazione ETS" dovrà ricalcare le orme di San Giovanni Calabria. Questo si concretizza nella mission di "ravvivare nel mondo la fede in Dio, Padre di tutti gli uomini, e non si chiude ad alcun campo di lavoro apostolico, né si limita, di per sé, ad un particolare territorio ... perché «tutto il mondo è di Dio" (cfr. Costituzioni dei P.S.D.P., n. 27).

L'atteggiamento e la modalità operativa deve ispirarsi alla logica di gratuità che sa diventare provvidenza per ognuno, in particolare per chi è ancora un passo indietro, per negazione dei propri diritti, per la condizione di emarginazione e precarietà, per la mancanza di possibilità, per la malattia o la situazione personale e sociale. Don Calabria non ha posto limiti alle "perle" da accogliere e sostenere, consegnando il mandato e la responsabilità di essere "cercatori di perle per i tempi attuali".

Un secondo caposaldo è quello di adottare un metodo di gestione profetica e collegiale, animata dalla spiritualità calabriana, attraverso la formazione tecnica e spirituale delle persone, la promozione dei Consigli di Gestione delle Sedi Locali e l'uso sistematico della pianificazione, programmazione e controllo delle attività.

La prospettiva di riferimento è perciò il metodo di gestione calabriano, ampiamente presentato nei quattro sussidi prodotti dall'Amministrazione generale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, ove l'espressione del carisma si manifesta nell'articolazione della sostenibilità declinata nei quattro ambiti principali: in relazione ai destinatari della missione, al territorio, alla gestione collegiale con le persone e alla dimensione economica, finanziaria e normativa.

Base e fondamento del metodo di gestione, è dunque la collegialità, in quanto, "nella comunione e nel modo di operare che coinvolge tutti a una consapevolezza e responsabilità perché una gestione sia prima di tutto evangelica oltre che calabriana che il nostro carisma assume uno sguardo profetico concreto" (Padre Miguel Tofful e Fratelli del Consiglio Generale, Presentazione del sussidio 1 "Struttura organizzativa e principi di una gestione calabriana collegiale", 2015).

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, incluso il Presidente, comunque in numero dispari, nominati dalla Congregazione fondatrice e per essa dal Consiglio Generale con apposita delibera, la maggioranza dei quali religiosi appartenenti alla medesima Congregazione. Agli amministratori nominati si applica l'articolo 2382 codice civile e una volta nominati devono porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 d.lgs 117/2017.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni ed è rinnovabile; in caso di scadenza, rimane in carica fino a quando la Congregazione fondatrice non avrà provveduto alla riconferma o alla nomina dei nuovi consiglieri.

8.3. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione di un consigliere, la Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto il quale rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente almeno due volte all'anno. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta la maggioranza dei suoi componenti.

8.5 La convocazione avviene con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. In difetto di convocazione è valida la riunione che veda presenti tutti membri del Consiglio.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8.7 Qualora il Direttore Generale (se nominato) non sia anche consigliere di amministrazione, lo stesso partecipa alle sedute con sole finalità consultive.

8.8 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano anche i membri dell'Organo di controllo con sole finalità consultive.

8.9 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante scelto di volta in volta dal Presidente tra i presenti.

8.10 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per tele-conferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario verbalizzante.

8.11 La Congregazione fondatrice ha diritto di ricevere copia dei verbali delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

8.12 La carica di consigliere di amministrazione se non a titolo gratuito deve essere nei limiti di cui al d.lgs 117/17 (art.8); in ogni caso i consiglieri avranno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per i doveri del proprio ufficio.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina e revoca, fra i suoi componenti, il Vice Presidente;
- b) nomina se ritenuto opportuno e revoca il Direttore Generale;
- c) nomina e revoca, nei soli casi previsti dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo;
- d) nomina, qualora costituito, i componenti del Comitato consultivo;
- e) nomina e revoca il Presidente, il Direttore ed il Consiglio di Direzione delle sedi operative;
- f) nomina e revoca, qualora ritenuto opportuno, eventuali responsabili tecnici;
- g) approva i documenti programmatici annuali, ivi compreso il bilancio previsionale ed il bilancio consuntivo nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente in materia, salvo la possibilità di avvalersi del maggior termine di 180 giorni come previsto dall'art. 2365 del Codice Civile;
- h) approva il bilancio sociale secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del d.lgs 117/2017;
- i) delibera preventivamente su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- j) delibera su acquisto e vendita di beni mobili ed immobili ed ancora su accensione di linee di credito a breve, medio e lungo termine con gli istituti di credito;
- k) può adottare, dopo aver acquisito un parere di natura vincolante dalla Fondatrice le modifiche allo Statuto che siano richieste dalla legge o rese necessarie per il miglior perseguimento degli scopi fondamentali consacrati nello Statuto. In tal caso occorre la convocazione in via straordinaria del Consiglio di Amministrazione al quale dovranno presenziare tutti i suoi membri e la delibera assunta sarà valida solo se approvata con la maggioranza dei suoi componenti, tra cui il Presidente;
- l) approva, laddove ritenuto necessario, il regolamento per il funzionamento della Fondazione e la definizione dei compiti attribuiti ai vari soggetti;
- m) approva, laddove ritenuto necessario, il regolamento per il funzionamento delle sedi operative e la definizione dei compiti attribuiti al Consiglio di Direzione, al Presidente ed al Direttore delle stesse;
- n) individua le attività diverse, secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.lgs. 117/2017;

o) facilita le relazioni con i diversi soggetti giuridici collegati o connessi alla Congregazione fondatrice al fine di promuovere i principi di collegialità propri della "Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza";

p) adotta il programma gestionale della fondatrice;

q) agisce in base ai programmi di gestione calabriana;

r) delibera sulle altre questioni ad esso sottoposte ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione non può vendere, ipotecare, né dare in garanzia a qualunque titolo i beni immobili e/o mobili eventualmente messi a disposizione dalla Fondatrice.

ART. 10 - PRESIDENTE

10.1 La Fondazione è rappresentata nei propri atti, in giudizio e davanti ai terzi dal proprio Presidente, il quale presiede anche il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è nominato dalla Fondatrice e per essa dal Consiglio Generale.

10.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile. In caso di scadenza, rimane in carica fino a quando la Congregazione fondatrice non avrà provveduto alla sua riconferma o alla nomina del sostituto. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione, la Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto.

10.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce di diritto il Vice-Presidente per tutto il periodo dell'assenza o dell'impedimento.

10.4 Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) convoca il Consiglio di Amministrazione, presiedendolo e proponendo le materie da trattare nelle riunioni medesime;

c) assicura l'osservanza dello Statuto e, se vi sono, dei regolamenti ed il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione;

d) in collaborazione con il Direttore Generale (se nominato) ha cura che la definizione dei programmi di attività e la loro attuazione abbiano luogo in coerenza con il carisma della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza e con i principi di gestione calabriana espressi nei documenti della Congregazione;

e) cura i rapporti con gli Enti pubblici e privati con i quali la Fondazione opera;

f) nei soli casi di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti, a tutela degli interessi della Fondazione, anche nel caso in cui eccedano l'ordinaria amministrazione, limitatamente all'accettazione di eredità, lasciti, donazioni e legati, che non siano gravati di "oneri", con l'obbligo però di renderne conto al Consiglio di Amministrazione quanto prima.

ART. 11 - DIRETTORE GENERALE

11.1 Il Direttore Generale della Fondazione, laddove nominato, è designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere vincolante della Fondatrice.

11.2 Dura in carica 3 anni e può essere riconfermato ed agisce in base ai programmi di gestione calabriana. In caso di scadenza, rimane in carica fino a quando il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere vincolante della Congregazione fondatrice, non avrà provveduto alla sua riconferma o alla nomina del sostituto. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere della Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto. Nel caso in cui la carica di Direttore Generale dovesse cessare prima della scadenza del suo mandato per i motivi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione dovrà senza indugio procedere alla nomina del nuovo Direttore Generale il quale durerà in carica sino alla scadenza del

mandato del Direttore al quale è subentrato.

11.3 Il Direttore Generale della Fondazione, provvede ad attuare la programmazione della Fondazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli aspetti di natura tecnico operativa. Il Direttore Generale sarà peraltro tenuto:

- a) alla direzione e alla gestione amministrativa della Fondazione;
- b) alla definizione ed attuazione dei programmi di attività di ciascun ambito di cui al presente Statuto, garantendo la polifunzionalità dei servizi;
- c) all'adozione di ogni provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il buon funzionamento dei servizi della Fondazione e alla loro organizzazione;
- d) alla gestione del personale;
- e) alla gestione dei rapporti con gli Enti pubblici e privati con i quali la Fondazione opera;
- f) all'esecuzione, nelle materie di propria competenza, delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- g) al conferimento di incarichi e ruoli funzionali al miglior funzionamento della Fondazione.

Altre ulteriori funzioni potranno essere previste dal regolamento di cui al precedente art. 9 punto 1 o da eventuali apposite delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione.

11.4 Il Direttore Generale ha poteri di rappresentanza e di firma per tutto ciò che concerne l'ordinaria amministrazione, ivi compreso:

- a) la sottoscrizione di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati per il normale funzionamento delle attività della Fondazione;
- b) la richiesta di somme in nome e per conto della Fondazione e l'incasso delle stesse rilasciando quietanza;
- c) la costituzione della Fondazione in Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I) o in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) con altri enti pubblici e/o privati per il perseguimento delle finalità statutarie;
- d) la rappresentanza in giudizio ivi compresa quella per cause di lavoro da parte dei collaboratori;
- e) la compravendita e la demolizione di autoveicoli.

11.5 Il Direttore Generale, qualora non già Consigliere di Amministrazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

ART. 12 - COMITATO CONSULTIVO

12.1 Il Comitato consultivo, se nominato, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 I componenti del Comitato durano in carica sino alla scadenza del mandato dell'Organo amministrativo che ha provveduto alla loro nomina e possono essere riconfermati.

12.3 Il Comitato è presieduto dal Presidente o in mancanza dal Vice-Presidente e si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno.

12.4 Il Comitato consultivo svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, funzioni tecnico-consultive in ordine:

- a) al programma annuale delle attività, iniziative e ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale, se nominato, ne richieda espressamente il parere.
- b) alla coerenza dell'agito rispetto al carisma e ogni qualsivoglia altra questione che la Fondatrice gli porrà.

12.5 Il Comitato consultivo formula proposte motivate sulle attività della Fondazio-

ne, esprime parere sui progetti ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione; esprime parere, se richiesto, sui risultati delle attività intraprese dalla Fondazione avuto riguardo al raggiungimento degli scopi.

12.6 Potranno essere previsti compensi per i partecipanti ed in ogni caso saranno dovuti i rimborsi spese.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

13.1 L'organo di controllo, acquisito il parere vincolante della Fondatrice, è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 30 del d.lgs 117/2017 e potrà essere collegiale o monocratico. L'organo di controllo ha durata di 5 esercizi. Rimane in carica fino alla riunione di approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile.

13.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

13.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il compenso previsto per l'organo di controllo è determinato con apposita delibera del consiglio di amministrazione.

13.6 Per quanto riguarda la revisione legale la Fondatrice può affidare ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d.lgs 117/2017, la revisione legale all'organo di controllo.

ART. 14 – CONSIGLIO DI DIREZIONE DELLE SEDI OPERATIVE

14.1 Il Consiglio di Direzione delle singole sedi operative è composto da non meno di tre membri, incluso il Presidente della sede operativa, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito il parere vincolante della Fondatrice, tra i religiosi appartenenti alla medesima Congregazione ed i collaboratori laici della Fondazione.

14.2. Il Consiglio di Direzione dura in carica 5 anni ed è rinnovabile; in caso di scadenza, rimane in carica fino a quando la Congregazione fondatrice non avrà provveduto alla riconferma o alla nomina dei nuovi consiglieri.

14.3. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione di un consigliere, la Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto il quale rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Direzione.

14.4 Il Consiglio di Direzione è convocato dal Presidente della sede operativa ovvero, in caso di suo impedimento, dal Direttore della sede operativa almeno sei volte all'anno.

14.5 La convocazione avviene con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio

con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. In difetto di convocazione è valida la riunione che veda presenti tutti membri del Consiglio.

14.6 Alle riunioni del Consiglio di Direzione possono partecipare anche il Presidente ed il Direttore Generale, se nominato, della Fondazione.

14.7 I contenuti degli incontri devono essere verbalizzati e sottoscritti dal Presidente della sede operativa e dal segretario verbalizzante scelto di volta in volta dal Presidente della sede operativa tra i presenti.

14.8 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per tele-conferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio di Direzione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della sede operativa.

14.9 La Congregazione fondatrice ha diritto di ricevere copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Direzione.

14.10 Le competenze del Consiglio di Direzione potranno essere precisate nel regolamento delle sedi operative.

ART. 15 – PRESIDENTE DELLE SEDI OPERATIVE

15.1 Il Presidente della sede operativa è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere vincolante della Fondatrice.

15.2 Il Presidente della sede operativa dura in carica quanto il Consiglio di Direzione ed è rinnovabile. In caso di scadenza, rimane in carica fino a quando la Congregazione fondatrice non avrà provveduto alla sua riconferma o alla nomina del sostituto. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione, la Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto.

15.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente della sede operativa lo sostituisce di diritto il Direttore della sede operativa per tutto il periodo dell'assenza o dell'impedimento.

15.4 Le funzioni del Presidente della sede operativa sono precisate nel regolamento delle sedi operative.

15.5 Il ruolo di Presidente della sede operativa può essere assunto dal Presidente della Fondazione.

ART. 16 – DIRETTORE DELLE SEDI OPERATIVE

16.1 Il Direttore della sede operativa è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere vincolante della Fondatrice.

16.2 Dura in carica 3 anni e può essere riconfermato ed agisce in base ai programmi di gestione calabrianiana. In caso di scadenza, rimane in carica fino a quando il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere vincolante della Congregazione fondatrice, non avrà provveduto alla sua riconferma o alla nomina del sostituto. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere della Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto.

16.3 Le funzioni del Direttore della sede operativa potranno essere precisate nel regolamento delle sedi operative.

16.4 Il ruolo di Direttore della sede operativa può essere assunto dal Direttore Generale della Fondazione.

16.5 Il Direttore, qualora non già Consigliere di Direzione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Direzione senza diritto di voto.

ART. 17 - NORME DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Per il perseguimento degli scopi statuari la Fondazione può ricevere rendite patrimoniali, contributi e finanziamenti sia pubblici che privati, oblazioni e liberalità, rimborsi per i servizi derivanti da accreditamento e convenzioni con enti pubblici e quant'altro derivante dalle attività statuarie e ad esse direttamente connesse.

17.2 Lo svolgimento dell'attività amministrativa, la tenuta delle scritture contabili, la redazione del bilancio preventivo e consuntivo sono regolati dalla normativa vigente.

17.3 Ogni impegno economico e finanziario di natura straordinaria, che esuli dalle previsioni del bilancio preventivo dovrà essere previamente approvato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO ANNUALE

18.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 117/2017 e lo approva entro 120 giorni (ovvero 180 giorni come previsto per analogia con l'articolo 2365 del codice civile in quanto compatibile) dal termine dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

18.2 Il bilancio di esercizio approvato è depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore RUNTS dal Presidente o da altra persona da questi incaricata.

18.3 Qualora obbligatorio ai sensi dell'articolo 14 del codice del terzo settore d.lgs 117/2017, Il Consiglio di Amministrazione provvede alla elaborazione del Bilancio sociale e lo approva entro 180 giorni dal termine dell'anno cui il bilancio si riferisce.

ART. 19 - ESTINZIONE

19.1 In caso di estinzione, scioglimento o cessazione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio e le disponibilità che residuano dopo il completamento della liquidazione è devoluto alla Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria, ente ecclesiastico giuridicamente riconosciuto con sede in Verona (VR), via San Zeno in Monte n. 23, previo parere positivo del Registro Unico nazionale del terzo settore RUNTS salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19.2 L'estinzione della Fondazione è dichiarata dall'autorità governativa competente

ART. 20 - NORMA FINALE DI RINVIO

20.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni generali vigenti del Codice civile e del d.lgs 117/2017.

Il comparente mi dichiara che la società non è proprietaria di beni immobili o mobili registrati da volturare, ad eccezione dei seguenti:

BENI IMMOBILI

.) la quota di 2/36 (due trentaseiesimi) di proprietà sull'immobile sito in Verona, in Via Bassa n. 9, censito al Catasto dei Fabbricati del medesimo comune al foglio 115, z.c. 2, **mappale 2 sub. 2**, piano T-1, cat. A/4, cl. 3, vani 4,5, R.C. Euro 348,61;

.) la quota di 2/36 (due trentaseiesimi) di proprietà sul terreno sito in Verona, censito al Catasto dei Terreni del medesimo comune al foglio 115, mappale 3, area rurale, di are 02.90;

.) la piena proprietà sull'immobile sito in Verona, in Vicolo Trave n. 17, censito al Catasto dei Fabbricati del medesimo comune al foglio 254, z.c. 3, **mappale 607 sub. 1**, piano T-6, cat. A/3, cl. 4, vani 4,5, R.C. Euro 511,29;

.) la piena proprietà sull'immobile sito in Verona, in Via Sogare snc, censito al Catasto dei Fabbricati del medesimo comune al foglio 249, z.c. 3, **mappale 296**, piano S1-T-1, cat. B/1, cl. 4, mc 4090, R.C. Euro 7.604,29;

.) la piena proprietà sugli immobili siti in Verona, in Via Gottardo n. 11, censito al Catasto dei Fabbricati del medesimo comune al foglio 278, z.c. 3, mappali:

123 sub. 20, piano S1-4, cat. A/2, cl. 2, vani 5,5, R.C. Euro 610,71;

123 sub. 33, piano S1, cat. C/6, cl. 4, mq 14, R.C. Euro 51,34.

Spese e tasse del presente atto sono a carico della Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore quindici e minuti quaranta. Consta il presente atto di quattro fogli, scritti per intere facciate dodici e sin qui della tredicesima.

Firmato: Rinaldi Matteo

Firmato: Mattia Marino Notaio

FONDAZIONE OPERA DON CALABRIA - DON LUIGI PEDROLLO

37129 Verona - Via San Zeno in Monte n. 23

Codice Fiscale 93168040231 - Partita IVA 04130290234

ALLEGATO " 4 "

all'atto n. 2900

di raccolta.

- Libro Verbali Consiglio di Amministrazione -



Il giorno 21 dicembre 2023 alle ore 15.30 si è riunito in Verona, via San Marco n. 121, il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Opera Don Calabria - Don Luigi Pedrollo - E.T.S.", con sede legale in Verona, via San Zeno in Monte n. 23, codice fiscale 93168040231, partita iva 04130290234, ente iscritto nella sezione "Altri enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'art. 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. esame ed approvazione bilancio previsionale anno 2024;
2. esame ed approvazione piano formativo ECM e relativo budget previsionale anno 2024;
3. esame ed approvazione modifiche ed integrazioni allo statuto;
4. varie ed eventuali.

Assume la presidenza don Valdecir Tressoldi il quale constata e fa constatare la presenza di tutti i componenti del consiglio di amministrazione nelle persone di:

- Valdecir Tressoldi - Presidente (collegato da remoto)
- Matteo Rinaldi - Vice Presidente
- Patuzzo Federico - Consigliere e Direttore Generale
- Marco Piccoli - Consigliere
- Giacomo Cordioli - Consigliere (collegato da remoto)

E' presente altresì il componente unico dell'Organo di Controllo dott. Lorenzo Spinnato.

Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione del CDA, l'identità e la legittimazione dei presenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante, con il consenso unanime dei partecipanti, il dott. Federico Patuzzo, dopodiché dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare, secondo la metodologia "on line" prevista dallo Statuto, sugli argomenti all'ordine del giorno che mette in discussione. I componenti del consiglio di amministrazione dichiarano di essere adeguatamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e di essere stati regolarmente convocati a norma di legge e di statuto. In ogni caso si dà atto che, essendo presenti tutti i componenti del consiglio di amministrazione, la riunione è comunque valida ed il consiglio di amministrazione può validamente deliberare anche ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto vigente.

1. Esame ed approvazione bilancio previsionale anno 2024

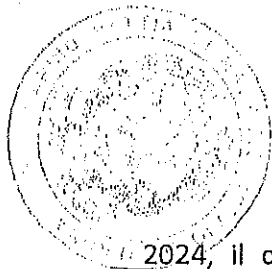
Prende la parola il dott. Federico Patuzzo per esporre il bilancio preventivo delle attività istituzionali e delle attività commerciali della Fondazione a valere per l'anno



Matteo Rinaldi

Federico Patuzzo

Giacomo Cordioli



2024, il cui dettaglio è allegato al presente verbale e ne forma parte integrante (Allegato 1).

Interviene il dott. Marco Piccoli il quale aggiorna i partecipanti in merito alle attività socio sanitarie che si prevedono di realizzare nell'anno 2024.

Il Consiglio dopo ampio ed esaustivo confronto, all'unanimità, approva.

2. Esame ed approvazione piano formativo ECM e relativo budget previsionale anno 2024

Prende la parola il dott. Federico Patuzzo per esporre al Consiglio il piano formativo ECM ed annesso budget previsionale a valere per l'anno 2024 il cui dettaglio è allegato al presente verbale e ne forma parte integrante (Allegato 2).

Il Consiglio procede quindi all'analisi del piano formativo frutto del lavoro congiunto tra Delegato ECM (dott. Federico Patuzzo), Responsabile della Sezione Formativa (dr.ssa Beatrice Brugnoli) e membri del Comitato Scientifico.

Il Consiglio dopo ampio ed esaustivo confronto, all'unanimità, approva.

3. Esame ed approvazione modifiche e integrazioni allo statuto

Prende la parola il dott. Federico Patuzzo il quale aggiorna i Consiglieri in merito al confronto in atto da alcuni mesi con la Congregazione Fondatrice in merito all'opportunità di apportare alcune modifiche e/o integrazioni allo Statuto vigente che si ritengono necessarie per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali.

Il dott. Federico Patuzzo presenta la proposta riguardante le modifiche e/o integrazioni allo statuto (si allega, quale parte integrante ed essenziale del presente verbale, lo statuto con le modifiche ed integrazioni oggetto di discussione e deliberazione) soffermandosi ad illustrare quelle principali e più rilevanti rispetto alla versione attuale dello statuto. Trattasi, in particolare, di modifiche e/o integrazioni riguardanti gli artt. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 e 18.

Ricorda, infine che, ai sensi dell'art. 9.2 lettera k dello Statuto vigente, l'approvazione delle modifiche allo statuto è comunque subordinata al parere di natura vincolante da parte della Fondatrice.

Prende la parola il Presidente, don Valdecir Tressoldi, il quale, in merito all'art. 8.1 - Consiglio di Amministrazione - propone una diversa previsione di seguito riassunta "La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri nominati e comunque in numero dispari, incluso il Presidente, dalla Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza e per essa dal Consiglio Generale con apposita delibera. In particolare i componenti del Consiglio di Amministrazione sono individuati esclusivamente fra i religiosi appartenenti al Consiglio della Delegazione Europea [...]"

Sul punto specifico si decide di demandare alla Congregazione Fondatrice ogni decisione in merito.

FONDAZIONE OPERA DON CALABRIA - DON LUIGI PEDROLLO
37129 Verona - Via San Zeno in Monte n. 23
Codice Fiscale 93168040231 - Partita IVA 04130290234

- Libro Verbali Consiglio di Amministrazione -



Il Consiglio dopo ampio ed esaustivo confronto - fatto salvo quanto al capoverso precedente - con il voto favorevole di tutti i suoi componenti e quindi all'unanimità, approva le modifiche ed integrazioni allo statuto come da allegato n. 3 da intendersi parte integrante ed essenziale della presente delibera ed incarica il Presidente don Valdecir Tressoldi e il Vice Presidente fr. Matteo Rinaldi, in via disgiunta tra loro, a porre in essere ogni adempimento per eseguire e rendere effettiva ad ogni effetto di legge la presente delibera conferendo loro tutti i più ampi poteri a riguardo. Il Presidente don Valdecir Tressoldi e il Vice Presidente fr. Matteo Rinaldi vengono, pertanto, incaricati in via disgiunta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di riferire e di far risultare da atto pubblico notarile il contenuto della presente riunione e della relativa delibera nonché di sottoscrivere ogni documento necessario anche ai fini della pubblicazione e/o iscrizione e/o trascrizione al RUNTS dello statuto modificato e integrato.

La presente delibera è sospensivamente condizionata all'approvazione/autorizzazione delle modifiche ed integrazioni allo statuto da parte del Consiglio Generale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9. 2 lettera k) dello statuto vigente.

Null'altro avendo da discutere e nessuno chiedendo la parola, la seduta termina alle ore 17:30 dopo aver letto ed approvato il presente verbale.

don Valdecir Tressoldi

Presidente

dott. Federico Patuzzo

Segretario verbalizzante

Rinaldi Matteo
Tressoldi Valdecir



POVERI SERVI
DELLA DIVINA
PROVVIDENZA

Segreteria Generale

ALLEGATO "B"
all'atto n. 2900
di raccolta.

Prot. Segrgen/012/24

Verona, 26 Marzo 2024

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA
DEL CONSIGLIO GENERALE
DEL GIORNO 25 MARZO 2024**

**Approvazione modifiche statutarie Fondazione
Opera Don Calabria Don Luigi Pedrollo ETS**

Il Consiglio procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, esaminando la richiesta di parere vincolante della Fondatrice Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza rispetto alle modifiche statutarie proposte dalla Fondazione Opera Don Calabria - Don Luigi Pedrollo ETS.

Premesso che:

- Con nota del 28 dicembre 2023 la Fondazione Opera Don Calabria - Don Luigi Pedrollo ETS chiedeva ai sensi dell'art. 9.2 del vigente statuto parere alla Congregazione Fondatrice per poter procedere alle modifiche statutarie - come evidenziate nella bozza della proposta del nuovo statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, all'unanimità, in occasione della seduta del 21 dicembre 2023;
- tali modifiche statutarie sono propedeutiche al miglior perseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la variazione della denominazione sociale in "Centro Polifunzionale Don Calabria Fondazione ETS";
- viene sottoposta (Allegato 1) la bozza integrale del testo del nuovo statuto, che viene esaminata dal presente Consiglio Generale;
- la bozza del suddetto statuto non presenta elementi ostativi e/o in contrasto con i principi calabrian;
- per quanto attiene al punto 8.1 "Consiglio di Amministrazione", il Casante con il suo Consiglio, ritiene che possano essere membri di tale organismo anche laici e non debba essere necessariamente composto esclusivamente da religiosi;



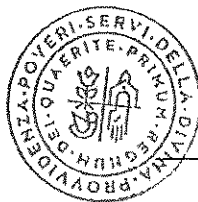
POVERI-SERVI
DELLA-DIVINA
PROVVIDENZA

Segreteria Generale

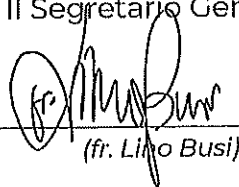
Ciò premesso, dopo ampia ed esaustiva discussione, il Consiglio Generale, con consenso unanime:

DELIBERA

1. L'approvazione della bozza di statuto della Fondazione Opera Don Calabria – Don Luigi Pedrollo ETS che si conserva agli atti sociali precisando che l'art. 8.1 sarà così articolato:
*"La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, incluso il Presidente, comunque in numero dispari, nominati dalla Congregazione fondatrice e per essa dal Consiglio Generale con apposita delibera, la maggioranza dei quali religiosi appartenenti alla medesima Congregazione.
Agli amministratori nominati si applica l'articolo 2382 codice civile e una volta nominati devono porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 d.lgs 117/2017."*
2. Di incaricare, così come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Presidente della Fondazione don Valdecir Tressoldi o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente della Fondazione fr. Matteo Rinaldi a contattare il notaio di fiducia e a porre in essere, con le professionalità necessarie e competenti, tutti gli adempimenti utili ed indispensabili a procedere alle modifiche statutarie della suddetta Fondazione, approvate con la presente delibera, nonché ai successivi adempimenti nei confronti del RUNTS con ogni più ampia facoltà, rimossa ogni eccezione, senza che mai possa a loro essere opposta carenza o indeterminazione di poteri.
3. Di autorizzare sin d'ora di apportare ai documenti approvati le integrazioni, modifiche utili o necessarie alla luce degli iter autorizzativi o richieste dagli uffici competenti.



Il Segretario Generale


(fr. Lino Busi)

Repertorio n.

Raccolta n.

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita per volontà della "Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria" ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con sede in Verona, via San Zeno in Monte n. 23 (di seguito anche Congregazione o Congregazione fondatrice o socio fondatore), una fondazione sotto la denominazione di "Centro Polifunzionale Don Calabria Fondazione ETS" ai sensi del d.lgs 117/2017, avente le caratteristiche di ente del terzo settore (E.T.S.). E' obbligatorio l'uso della indicazione "ente del terzo settore" o dell'acronimo E.T.S. negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione della persona e del suo valore, in conformità al carisma di San Giovanni Calabria.

ART. 2 - SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede legale in Verona, via San Zeno in Monte n. 23 e sede operativa in Verona, via San Marco n. 121. Potranno essere costituite altrove altre sedi operative mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere vincolante della Congregazione fondatrice.

Altri uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero con parere vincolante del socio fondatore, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, le attività di promozione nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

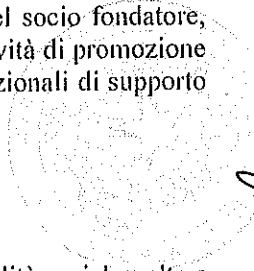
2.2 La Fondazione ha carattere nazionale.

2.3 La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 3 - SCOPO

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche ed utilità sociale volte a promuovere ciascuna persona, con particolare attenzione alle persone con disabilità, intervenendo in modo globale sulle sue necessità, valorizzandone le attitudini e le capacità, facendo in modo che attorno alla persona si esprima l'organizzazione dei servizi, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in modo diretto o indiretto, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, d.lgs 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità, di produzione o scambio di beni o servizi e precisamente (con riferimento alle lettere dell'articolo 5 d.lgs 117/2017):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del d.lgs 117/17;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo


Matti
Rinaldo Rotter

e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del d.lgs. 117/17.

3.2 La Fondazione, quindi, promuove servizi polifunzionali in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale, formativo, educativo-assistenziale, delle politiche attive per il lavoro.

Per quanto concerne i principi ispiratori della Fondazione il riferimento diretto è al pensiero del Padre San Giovanni Calabria ed allo spirito che sempre lo ha animato nel dare vita alle sue Opere: il completo abbandono nelle braccia della Divina Provvidenza, la testimonianza della paternità di Dio e del Suo amore per noi, la disponibilità a qualunque servizio, ma soprattutto la disponibilità a svolgere quei servizi dai quali nulla c'è umanamente da ripromettersi e la cura particolare per i poveri, i malati e i bisognosi in genere.

ART. 4 - ATTIVITA'

4.1 Per l'attuazione dei propri scopi, la Fondazione svolgerà, direttamente od indirettamente, in maniera polifunzionale, attività nei seguenti ambiti così come definiti nell'art. 5 del d. lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) e principalmente nell'ambito sanitario, socio-sanitario, sociale, formativo, educativo-assistenziale, delle politiche attive per il lavoro.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di cui ai riferimenti legislativi sopra indicati si esplicano come segue:

a) Attività sanitarie specialistiche e riabilitative a favore delle persone con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, oltre ad interventi di prevenzione della disabilità.

b) Attività socio sanitarie, socio assistenziali, sociali ed assistenziali in forma diurna e residenziale a favore delle persone con disabilità.

c) Valutazione delle abilità cognitive e lavorative e inserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità e/o in situazione di disagio sociale.

d) Attività di formazione iniziale, continua, superiore e di orientamento, anche a favore di persone con disabilità.

e) Attività di formazione nell'ambito dell'ECM (Educazione Continua in Medicina)

4.2 La fondazione potrà altresì esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie strumentali rispetto a queste ultime secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro definizione è operata da parte del Consiglio d'Amministrazione.

4.3 La fondazione può esercitare, a norma e nei limiti dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore anche attività di raccolta fondi così come definita e disciplinata.

4.4 La Fondazione potrà inoltre promuovere ogni altro tipo di attività ritenuta utile a rispondere ai bisogni dei destinatari di cui al precedente art. 3, inclusi progetti in collaborazione con enti pubblici e privati.

4.5 Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà svolgere attività di ricerca, documentazione, progettazione, sensibilizzazione e informazione in riferimento agli ambiti di interesse.

4.6 Ai fini dello svolgimento delle attività, nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà dotarsi di tutti gli strumenti e beni mobili ed immobili opportuni per lo svolgimento delle attività stesse.

4.7 Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione potrà avvalersi dei beni mobili ed immobili già destinati in questi anni alle attività descritte e condotte nelle diverse sedi operative della Congregazione fondatrice eventualmente messi a disposizione dalla Congregazione alla Fondazione a mezzo contratto di comodato d'uso gratuito modale oppure con altre modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Inoltre la Fondazione potrà avvalersi di altre strutture proprie, di proprietà o nelle disponibilità della Fondatrice o da essa gestite, da eventuali altri enti emanazione della medesima Fondatrice, ovvero di altri enti, pubblici o privati.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione iniziale non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore, fondo di dotazione incrementabile dai conferimenti aventi tale imputazione, in denaro o beni mobili ed immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo o dalla stessa acquistati e destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o privati, per atti inter vivos o mortis causa, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dagli accantonamenti delle rendite e del fondo di gestione destinati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici.

5.2 Il patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ART. 6 - FONDO DI GESTIONE

6.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o ad incrementare il patrimonio;
- c) da contributi dello Stato, enti territoriali o altri enti pubblici e/o privati;
- d) dai proventi delle attività di interesse generale, strumentali o di raccolta fondi e ogni altro provento ammesso ai sensi del d. lgs 117/2017;
- e) dai proventi derivanti dalle attività indicate nel precedente art. 4

ART. 7 - ORGANI E FUNZIONI

7.1 Sono Organi e cariche della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore Generale se nominato;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Comitato consultivo se nominato

Vi saranno inoltre i seguenti Organi e Cariche delle singole Sedi Operative:

- a) il Consiglio di Direzione della sede operativa
- b) il Presidente della sede operativa
- c) il Direttore della sede operativa

Resta inteso che tutti i componenti dei predetti organi e/o cariche della Fondazione saranno tenuti al pieno rispetto del seguente "modus operandi": il "Centro Polifunzionale Don Calabria Fondazione ETS" dovrà ricalcare le orme di San Giovanni Calabria. Questo si concretizza nella mission di "ravvivare nel mondo la fede in Dio, Padre di tutti gli uomini, e non si chiude ad alcun campo di lavoro apostolico, né si limita, di per sé, ad un particolare territorio ... perché «tutto il mondo è di Dio» (cfr. Costituzioni dei P.S.D.P., n. 27).

L'atteggiamento e la modalità operativa deve ispirarsi alla logica di gratuità che sa diventare provvidenza per ognuno, in particolare per chi è ancora un passo indietro, per negazione dei propri diritti, per la condizione di emarginazione e precarietà, per la mancanza di possibilità, per la malattia o la situazione personale e sociale. Don Calabria non ha posto limiti alle "perle" da accogliere e sostenere, consegnando il mandato e la responsabilità di essere "cercatori di perle per i tempi attuali".

Un secondo caposaldo è quello di adottare un metodo di gestione profetica ecologica, animata dalla spiritualità calabrianica, attraverso la formazione tecnica e spirituale delle persone, la promozione dei Consigli

Matteo / A
Don Calabria

di Gestione delle Sedi Locali e l'uso sistematico della pianificazione, programmazione e controllo delle attività.

La prospettiva di riferimento è perciò il metodo di gestione calabriano, ampiamente presentato nei quattro sussidi prodotti dall'Amministrazione generale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, ove l'espressione del carisma si manifesta nell'articolazione della sostenibilità declinata nei quattro ambiti principali: in relazione ai destinatari della missione, al territorio, alla gestione collegiale con le persone e alla dimensione economica, finanziaria e normativa.

Base e fondamento del metodo di gestione, è dunque la collegialità, in quanto, "nella comunione e nel modo di operare che coinvolge tutti a una consapevolezza e responsabilità perché una gestione sia prima di tutto evangelica oltre che calabrianache il nostro carisma assume uno sguardo profetico concreto" (Padre Miguel Toffule Fratelli del Consiglio Generale, Presentazione del sussidio I "Struttura organizzativa e principi di una gestione calabriana collegiale", 2015).

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, incluso il Presidente, comunque in numero dispari, nominati dalla Congregazione fondatrice e per essa dal Consiglio Generale con apposita delibera, la maggioranza dei quali religiosi appartenenti alla medesima Congregazione. Agli amministratori nominati si applica l'articolo 2382 codice civile e una volta nominati devono porre in essere gli adempimenti previsti dall'art.26, c. 6 e 7 d.lgs 117/2017.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni ed è rinnovabile; in caso di scadenza, rimane in carica fino a quando la Congregazione fondatrice non avrà provveduto alla riconferma o alla nomina dei nuovi consiglieri.

8.3. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione di un consigliere, la Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto il quale rimarrà incaricato sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente almeno due volte all'anno. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta ~~almeno tre~~ la maggioranza dei suoi componenti.

8.5 La convocazione avviene con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorniprima di quello fissato per la riunione. In difetto di convocazione è valida la riunione che veda presenti tutti membri del Consiglio.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In casodi parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8.7 Qualora il Direttore Generale (se nominato) non sia anche consigliere di amministrazione, lo stesso partecipa alle sedute con sole finalità consultive.

8.8 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano anche i membri dell'Organo di controllo con sole finalità consultive.

8.9 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante scelto di volta in volta dal Presidente tra i presenti.

8.10 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per tele-conferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in temporeale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario verbalizzante.

8.11 La Congregazione fondatrice ha diritto di ricevere copia dei verbali delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

8.12 La carica di consigliere di amministrazione se non a titolo gratuito deve esserenei limiti di cui al d.lgs 117/17 (art.8); in ogni caso i consiglieri avranno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per i doveri del proprio ufficio.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina e revoca, fra i suoi componenti, il Vice Presidente;
- b) nomina se ritenuto opportuno e revoca il Direttore Generale ;
- c) nomina e revoca, nei soli casi previsti dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo;
- d) nomina, qualora costituito, i componenti del Comitato consultivo;
- e) nomina e revoca il Presidente, il Direttore ed il Consiglio di Direzione delle sedi operative;
- f) nomina e revoca, qualora ritenuto opportuno, eventuali responsabili tecnici;
- g) approva i documenti programmatici annuali, ivi compreso il bilancio previsionale ed il bilancio consuntivo nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente in materia, salvo la possibilità di avvalersi del maggior termine di 180 giorni come previsto dall'art. 2365 del Codice Civile;
- h) approva il bilancio sociale secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del d.lgs 117/2017;
- i) delibera preventivamente su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- j) delibera su acquisto e vendita di beni mobili ed immobili ed ancora su accensione di linee di credito a breve, medio e lungo termine con gli istituti di credito;
- k) può adottare, dopo aver acquisito un parere di natura vincolante dalla Fondatrice le modifiche allo Statuto che siano richieste dalla legge o rese necessarie per il miglior perseguimento degli scopi fondamentali consacrati nello Statuto. In tal caso occorre la convocazione in via straordinaria del Consiglio di Amministrazione al quale dovranno presenziare tutti i suoi membri e la delibera assunta sarà valida solo se approvata con la maggioranza di quattro dei suoi componenti tra cui il Presidente;
- l) approva, laddove ritenuto necessario, il regolamento per il funzionamento della Fondazione e la definizione dei compiti attribuiti ai vari soggetti;
- m) approva, laddove ritenuto necessario, il regolamento per il funzionamento delle sedi operative e la definizione dei compiti attribuiti al Consiglio di Direzione, al Presidente ed al Direttore delle stesse;
- n) individua le attività diverse, secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.lgs 117/2017;
- o) facilita le relazioni con i diversi soggetti giuridici collegati o connessi alla Congregazione fondatrice al fine di promuovere i principi di collegialità propri della "Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza";
- p) adotta il programma gestionale della fondatrice;
- q) agisce in base ai programmi di gestione calabriana;
- r) delibera sulle altre questioni ad esso sottoposte ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione non può vendere, ipotecare, ne dare in garanzia a qualunque titolo i beni immobili e/o mobili eventualmente messi a disposizione dalla Fondatrice.

ART. 10 - PRESIDENTE

10.1 La Fondazione è rappresentata nei propri atti, in giudizio e davanti ai terzi dal proprio Presidente, il quale presiede anche il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è nominato dalla Fondatrice e per essa dal Consiglio Generale.

10.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile. In caso di scadenza, rimane in carica fino a quando la Congregazione fondatrice non avrà provveduto alla sua riconferma o alla nomina del sostituto. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione, la Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto.

10.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce di diritto il Vice-Presidente per tutto il periodo dell'assenza o dell'impedimento.

10.4 Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione, presiedendolo e proponendo le materie da trattare nelle riunioni medesime;
- c) assicura l'osservanza dello Statuto e, se vi sono, dei regolamenti ed il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione;
- d) in collaborazione con il Direttore Generale (se nominato) ha cura che la definizione dei programmi di attività e la loro attuazione abbiano luogo in coerenza con il carisma della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza e con i principi di gestione calabriana espressi nei documenti della Congregazione;
- e) cura i rapporti con gli Enti pubblici e privati con i quali la Fondazione opera;
- f) nei soli casi di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti, a tutela degli interessi della Fondazione, anche nel caso in cui eccedano l'ordinaria amministrazione, limitatamente all'accettazione di eredità, lasciti,

Marta P.
Protes.
Rumolo

donazioni elegati, che non siano gravati di "oneri", con l'obbligo però di renderne conto al Consiglio di Amministrazione quanto prima.

ART. 11 - DIRETTORE GENERALE

11.1 Il Direttore Generale della Fondazione, laddove nominato, è designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere vincolante della Fondatrice.

11.2 Dura in carica 3 anni e può essere riconfermato ed agisce in base ai programmi di gestione calabriana. In caso di scadenza, rimane in carica fino a quando il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere vincolante della Congregazione fondatrice, non avrà provveduto alla sua riconferma o alla nomina del sostituto. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere della Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto. Nel caso in cui la carica di Direttore Generale dovesse cessare prima della scadenza del suo mandato per i motivi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione dovrà senza indugio procedere alla nomina del nuovo Direttore Generale il quale durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Direttore al quale è subentrato.

11.3 Il Direttore Generale della Fondazione, provvede ad attuare la programmazione della Fondazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli aspetti di natura tecnico operativa. Il Direttore Generale sarà peraltro tenuto:

- a) alla direzione e alla gestione amministrativa della Fondazione;
- b) alla definizione ed attuazione dei programmi di attività di ciascun ambito di cui al presente Statuto, garantendo la polifunzionalità dei servizi;
- c) all'adozione di ogni provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il buon funzionamento dei servizi della Fondazione e alla loro organizzazione;
- d) alla gestione del personale;
- e) alla gestione dei rapporti con gli Enti pubblici e privati con i quali la Fondazione opera;
- f) all'esecuzione, nelle materie di propria competenza, delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- g) al conferimento di incarichi e ruoli funzionali al miglior funzionamento della Fondazione.

Altre ulteriori funzioni potranno essere previste dal regolamento di cui al precedente art. 9 punto 1 o da eventuali apposite delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione.

11.4 Il Direttore Generale ha poteri di rappresentanza e di firma per tutto ciò che concerne l'ordinaria amministrazione, ivi compreso:

- a) la sottoscrizione di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati per il normale funzionamento delle attività della Fondazione;
- b) la richiesta di somme in nome e per conto della Fondazione e l'incasso delle stesse rilasciando quietanza;
- c) la costituzione della Fondazione in Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I) o in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) con altri enti pubblici e/o privati per il perseguimento delle finalità statutarie;
- d) la rappresentanza in giudizio ivi compresa quella per cause di lavoro da parte dei collaboratori;
- e) la compravendita e la demolizione di autoveicoli.

11.5 Il Direttore Generale, qualora non già Consigliere di Amministrazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

ART. 12 - COMITATO CONSULTIVO

12.1 Il Comitato consultivo, se nominato, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 I componenti del Comitato durano in carica sino alla scadenza del mandato dell'Organo amministrativo che ha provveduto alla loro nomina e possono essere riconfermati.

12.3 Il Comitato è presieduto dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente e si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno.

12.4 Il Comitato consultivo svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, funzioni tecnico-consultive in ordine:

- a) al programma annuale delle attività, iniziative e ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale, se nominato, ne richieda espressamente il parere.
- b) alla coerenza dell'agito rispetto al carisma e ogni qualsivoglia altra questione che la Fondatrice gli porrà.

12.5 Il Comitato consultivo formula proposte motivate sulle attività della Fondazione, esprime parere sui progetti ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione; esprime parere, se richiesto, sui risultati delle attività intraprese dalla Fondazione avuto riguardo al raggiungimento degli scopi.

12.6 Potranno essere previsti compensi per i partecipanti ed in ogni caso saranno dovuti i rimborsi spese.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

13.1 L'organo di controllo, acquisito il parere vincolante della Fondatrice, è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 30 del d.lgs 117/2017 e potrà essere collegiale o monocratico. L'organo di controllo ha durata di 5 esercizi. Rimane in carica fino alla riunione di approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile.

13.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

13.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il compenso previsto per l'organo di controllo è determinato con apposita delibera del consiglio di amministrazione.

13.6 Per quanto riguarda la revisione legale la Fondatrice può affidare ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d.lgs 117/2017, la revisione legale all'organo di controllo.

ART. 14 – CONSIGLIO DI DIREZIONE DELLE SEDI OPERATIVE

14.1 Il Consiglio di Direzione delle singole sedi operative è composto da non meno di tre membri, incluso il Presidente della sede operativa, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione acquisito il parere vincolante della Fondatrice tra i religiosi appartenenti alla medesima Congregazione ed i collaboratori laici della Fondazione.

14.2. Il Consiglio di Direzione dura in carica 5 anni ed è rinnovabile; in caso di scadenza, rimane in carica fino a quando la Congregazione fondatrice non avrà provveduto alla riconferma o alla nomina dei nuovi consiglieri.

14.3. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione di un consigliere, la Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto il quale rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Direzione.

14.4 Il Consiglio di Direzione è convocato dal Presidente della sede operativa ovvero, in caso di suo impedimento, dal Direttore della sede operativa almeno sei volte all'anno.

14.5 La convocazione avviene con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. In difetto di convocazione è valida la riunione che veda presenti tutti membri del Consiglio.

14.6 Alle riunioni del Consiglio di Direzione possono partecipare anche il Presidente ed il Direttore Generale, se nominato, della Fondazione.

14.7 I contenuti degli incontri devono essere verbalizzati e sottoscritti dal Presidente della sede operativa e dal segretario verbalizzante scelto di volta in volta dal Presidente della sede operativa tra i presenti.

14.8 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per tele-conferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio di Direzione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della sede operativa.

14.9 La Congregazione fondatrice ha diritto di ricevere copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Direzione.

14.10 Le competenze del Consiglio di Direzione potranno essere precisate nel regolamento delle sedi operative.

Handwritten notes:
Rinoldi notes. Mark

ART. 15 – PRESIDENTE DELLE SEDI OPERATIVE

15.1 Il Presidente della sede operativa è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere vincolante della Fondatrice.

15.2 Il Presidente della sede operativa dura in carica quanto il Consiglio di Direzione ed è rinnovabile. In caso di scadenza, rimane in carica fino a quando la Congregazione fondatrice non avrà provveduto alla sua riconferma o alla nomina del sostituto. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione, la Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto.

15.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente della sede operativa lo sostituisce di diritto il Direttore della sede operativa per tutto il periodo dell'assenza o dell'impedimento.

15.4 Le funzioni del Presidente della sede operativa sono precisate nel regolamento delle sedi operative.

15.5 Il ruolo di Presidente della sede operativa può essere assunto dal Presidente della Fondazione.

ART. 16 – DIRETTORE DELLE SEDI OPERATIVE

16.1 Il Direttore della sede operativa è scelto tra i componenti del Consiglio di Direzione e nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere vincolante della Fondatrice.

16.2 Dura in carica 3 anni e può essere riconfermato ed agisce in base ai programmi di gestione calabrianiana. In caso di scadenza, rimane in carica fino a quando il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere vincolante della Congregazione fondatrice, non avrà provveduto alla sua riconferma o alla nomina del sostituto. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere della Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto. ~~La perdita del ruolo di consigliere di direzione comporta la contestuale revoca dell'incarico di Direttore della sede operativa. Nel caso in cui la carica di Direttore della sede operativa dovesse cessare prima della scadenza del suo mandato per i motivi sopra indicati il Consiglio d'Amministrazione dovrà senza indugio procedere alla nomina del suo sostituto il quale durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Direttore al quale è subentrato.~~

16.3 Le funzioni del Direttore della sede operativa sono precisate nel regolamento delle sedi operative.

16.4 Il ruolo di Direttore della sede operativa può essere assunto dal Direttore Generale della Fondazione.

16.5 Il Direttore, qualora non già Consigliere di Direzione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Direzione senza diritto di voto.

ART. 17 - NORME DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Per il perseguimento degli scopi statuari la Fondazione può ricevere rendite patrimoniali, contributi e finanziamenti sia pubblici che privati, oblazioni e liberalità, rimborsi per i servizi derivanti da accreditamento e convenzioni con entipubblici e quant'altro derivante dalle attività statuarie e ad esse direttamente connesse.

17.2 Lo svolgimento dell'attività amministrativa, la tenuta delle scritture contabili, la redazione del bilancio preventivo e consuntivo sono regolati dalla normativa vigente.

17.3 Ogni impegno economico e finanziario di natura straordinaria, che esuli dalle previsioni del bilancio preventivo dovrà essere previamente approvato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO ANNUALE

18.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 117/2017 e lo approva entro 120 giorni (ovvero 180 giorni come previsto per analogia con l'articolo 2365 del codice civile in quanto compatibile) dal termine dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

18.2 Il bilancio di esercizio approvato è depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore RUNTS dal Presidente o da altra persona da questi incaricata.

18.3 Qualora obbligatorio ai sensi dell'articolo 14 del codice del terzo settore d.lgs 117/2017, Il Consiglio di Amministrazione provvede alla elaborazione del Bilancio sociale e lo approva entro 180 giorni dal termine dell'anno cui il bilancio si riferisce.

ART. 19 - ESTINZIONE

19.1 In caso di estinzione, scioglimento o cessazione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio e le disponibilità che residuano dopo il completamento della liquidazione è devoluto alla Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria, ente ecclesiastico

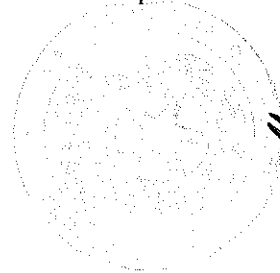
giuridicamente riconosciuto con sede in Verona (VR), via San Zeno in Monte n. 23, previo parere positivo del Registro Unico nazionale del terzo settore RUNTS salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19.2 L'estinzione della Fondazione è dichiarata dall'autorità governativa competente

ART. 20 - NORMA FINALE DI RINVIO

20.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni generali vigenti del Codice civile e del d.lgs 117/2017.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto al comparente unitamente a quanto allegato, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore Consta il presente atto di, scritti per intere facciate e sin qui della



Rinaldo Ratto
Matteo Mo

Certificazione di conformità

(art.22 comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82- art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Mattia Marino, notaio in Verona, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Verona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 17 luglio 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei atti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Verona,08/05/2024

in Via Aurelio Saffi n.2/d.

File firmato digitalmente dal Notaio Mattia Marino